

CONVENZIONE TRA ISTITUZIONE SCOLASTICA E SOGGETTO OSPITANTE

Tra

Soggetto promotore

(Denominazione istituzione scolastica)
..... con sede in via
....., codice fiscale..... d'ora
in poi denominata "istituzione scolastica", rappresentata dal Sig.
.....nato ail/...../....., codice fiscale
.....;

e

Soggetto ospitante

Federchimica – Federazione Nazionale dell'Industria chimica - con sede legale in
Milano (MI), via Giovanni da Procida, 11, codice fiscale 80036210153 d'ora in poi
denominato "soggetto ospitante", rappresentato da Andrea Lavagnini nato a
Milano il 27 agosto 1964, codice fiscale LVGNDR64M27F205A

Premesso che

- Il Decreto legge 9 settembre 2025, n. 127, recante "Misure urgenti per la
riforma dell'esame di Stato del secondo ciclo di istruzione e per il regolare avvio
dell'anno scolastico 2025/2026" ha disposto la ridenominazione dei percorsi per
le competenze trasversali e per l'orientamento di cui alla legge 30 dicembre
2018, n. 145, in «formazione scuola-lavoro»

- ai sensi dell'art. 1 del D. Lgs. 77/05, tali percorsi costituiscono una modalità di
realizzazione dei corsi nel secondo ciclo del sistema d'istruzione e formazione, per

assicurare ai giovani l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro;

- ai sensi della legge 13 luglio 2015 n.107, art.1, commi 33-43, i percorsi in esame sono organicamente inseriti nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa dell'istituzione scolastica come parte integrante dei percorsi di istruzione;

- durante i percorsi gli studenti sono soggetti all'applicazione delle disposizioni del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni;

Si conviene quanto segue:

Art. 1

1. Federchimica, qui di seguito indicata/o anche come il "soggetto ospitante", si impegna a consentire, a titolo gratuito, l'adesione ai percorsi di FORMAZIONE SCUOLA-LAVORO "Costruirsi un futuro nell'industria chimica" sulla piattaforma Educazione Digitale a n°..... studenti per l'A.S. 2025-2026.

Art. 2

1. L'accoglimento dello/degli studente/i sulla piattaforma, non costituisce rapporto di lavoro.
2. Ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui al d.lgs. 81/2008, lo studente nelle attività di FORMAZIONE SCUOLA-LAVORO è equiparato al lavoratore, ex art. 2, comma 1 lettera a) del decreto citato.
3. L'attività di formazione ed orientamento del percorso è congiuntamente progettata e verificata da un docente tutor interno, designato dall'istituzione scolastica, e da un tutor formativo della struttura, indicato dal soggetto ospitante, denominato tutor formativo esterno.

4. Per ciascun allievo inserito nella struttura ospitante (in ambiente online) che svolgerà l'attività in base alla presente Convenzione è predisposto un percorso formativo personalizzato, che fa parte integrante della presente Convenzione, coerente con il profilo educativo, culturale e professionale dell'indirizzo di studi.
5. La progettazione formativa e la certificazione delle competenze acquisite è dell'istituzione scolastica.
6. L'accoglimento dello/degli studente/i minorenni per i periodi di apprendimento in contesto lavorativo non fa acquisire agli stessi la qualifica di "lavoratore minore" di cui alla L. 977/67 e successive modifiche.

Art. 3

1. Il docente tutor interno svolge le seguenti funzioni:

- a) elabora il percorso formativo personalizzato sottoscritto dalle parti coinvolte (scuola, struttura ospitante, studente/soggetti esercenti la potestà genitoriale);
- b) assiste e guida lo studente nei percorsi di FORMAZIONE SCUOLA-LAVORO e ne verifica, in collaborazione con il tutor esterno, il corretto svolgimento;
- c) gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l'esperienza di FORMAZIONE SCUOLA-LAVORO, rapportandosi con il tutor esterno;
- d) monitora le attività e affronta le eventuali criticità che dovessero emergere dalle stesse;
- e) valuta, comunica e valorizza gli obiettivi raggiunti e le competenze progressivamente sviluppate dallo studente;
- f) promuove l'attività di valutazione sull'efficacia e la coerenza della FORMAZIONE SCUOLA-LAVORO, da parte dello studente coinvolto;

- g) informa gli organi scolastici preposti (Dirigente Scolastico, Dipartimenti, Collegio dei docenti, Comitato Tecnico Scientifico/Comitato Scientifico) ed aggiorna il Consiglio di classe sullo svolgimento dei percorsi, anche ai fini dell'eventuale riallineamento della classe;
- h) assiste il Dirigente Scolastico nella redazione della scheda di valutazione sulle strutture con le quali sono state stipulate le convenzioni per i percorsi di FORMAZIONE SCUOLA-LAVORO, evidenziandone il potenziale formativo e le eventuali difficoltà incontrate nella collaborazione.

2. Il tutor formativo esterno svolge le seguenti funzioni:

- a) collabora con il tutor interno alla progettazione, organizzazione e valutazione dell'esperienza di FORMAZIONE SCUOLA-LAVORO;
- b) favorisce l'inserimento dello studente nel contesto operativo, lo affianca e lo assiste nella FORMAZIONE SCUOLA-LAVORO;
- c) garantisce l'informazione/formazione dello/i studente/i sui rischi specifici aziendali, nel rispetto delle procedure interne (tranne nei casi di apprendimento on-line);
- d) pianifica ed organizza le attività in base al progetto formativo, coordinandosi anche con altre figure professionali presenti nella struttura ospitante;
- e) coinvolge lo studente nel processo di valutazione dell'esperienza di FORMAZIONE SCUOLA-LAVORO;
- f) fornisce all'istituzione scolastica gli elementi concordati per valutare le attività dello studente e l'efficacia del processo formativo.

3. Le due figure dei tutor condividono i seguenti compiti:

- a) controllo della frequenza e dell'attuazione del percorso formativo personalizzato;

- b) raccordo tra le esperienze formative in aula e quella in contesto di apprendimento on line;
- c) elaborazione di un report sull'esperienza svolta e sulle acquisizioni di ciascun allievo, che concorre alla valutazione e alla certificazione delle competenze da parte del Consiglio di classe;
- d) verifica del rispetto da parte dello studente degli obblighi propri di ciascun lavoratore di cui all'art. 20 D. Lgs. 81/2008. In particolare, la violazione da parte dello studente degli obblighi richiamati dalla norma citata e dal percorso formativo sarà segnalata dal tutor formativo esterno al docente tutor interno affinché quest'ultimo possa attivare le azioni necessarie (tranne nei casi di apprendimento on-line).

Art. 4

1. Durante lo svolgimento del percorso il/i beneficiario/i del percorso/i di formazione scuola-lavoro è tenuto/sono tenuti a:
 - a) svolgere le attività previste dal percorso formativo personalizzato;
 - b) rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, nonché tutte le disposizioni, istruzioni, prescrizioni, regolamenti interni, previsti a tale scopo (tranne nei casi di apprendimento on-line);
 - c) mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento dell'attività formativa in contesto lavorativo;
 - d) seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze;
 - e) rispettare gli obblighi di cui al d.lgs. 81/2008, art. 20 (tranne nei casi di apprendimento on-line).

Art. 5

1. L'istituzione scolastica assicura il/i beneficiario/i della FORMAZIONE SCUOLA-LAVORO contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore.

2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 18 del d.lgs. 81/2008 il soggetto promotore si fa carico dei seguenti obblighi:

- tener conto delle capacità e delle condizioni della struttura ospitante, in rapporto alla salute e sicurezza degli studenti impegnati nelle attività di FORMAZIONE SCUOLA-LAVORO (tranne nei casi di apprendimento on-line);
- informare/formare lo studente in materia di norme relative a igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, con particolare riguardo agli obblighi dello studente ex art. 20 d.lgs. 81/2008;
- designare un tutor interno che sia competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia (es. RSPP).

Art. 6

1. Il soggetto ospitante si impegna a:

- a. garantire al beneficiario/ai beneficiari del percorso, per il tramite del tutor della struttura ospitante, l'assistenza e la formazione necessarie al buon esito dell'attività di FORMAZIONE SCUOLA-LAVORO, mediante i canali informatici e on line, nonché la dichiarazione delle competenze acquisite nel contesto di lavoro;
- b. consentire al tutor del soggetto promotore di contattare il beneficiario/i beneficiari del percorso e il tutor della struttura ospitante per verificare

l'andamento della formazione per coordinare l'intero percorso formativo e per la stesura della relazione finale.

Art. 7

1. La presente convenzione decorre dalla data sotto indicata e dura fino all'espletamento dell'esperienza definita da ciascun percorso formativo personalizzato presso il soggetto ospitante.
2. È in ogni caso riconosciuta facoltà al soggetto ospitante e al soggetto promotore di risolvere la presente convenzione in caso di violazione del piano formativo personalizzato.

Luogo e Data

[denominazione Istituzione scolastica]

FEDERCHIMICA

IL DIRETTORE GENERALE

Andrea Lavagnini

Legale rappresentante